

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Provvedimenti tributari per l'agricoltura (1284)	267
PRESIDENTE	267, 269, 271, 274, 276, 277, 278
BIMA, <i>Relatore</i>	267, 271, 278
MATARRESE	268, 269, 274, 276
TROMBETTA	270, 271, 277, 278
ANGELINO PAOLO	271
SERVELLO	272
SCRICCIOLO	272
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste</i>	274, 277, 278
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	275, 276, 278
ZUGNO	278
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	279

La seduta comincia alle 17,5.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti tributari per l'agricoltura (1284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti tributari per l'agricoltura ».

L'onorevole Bima, Relatore, ha chiesto di parlare.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ricorderete durante la precedente discussione venne chiesto da tutti concordemente di rinviare l'approvazione di questo disegno di legge per vedere se sarebbe stato possibile, attraverso un ulteriore approfondimento dell'argomento, giungere alla stesura di un testo che eliminasse taluni inconvenienti che erano stati sottolineati nel corso della discussione stessa.

A tale fine ho avuto dei contatti con i colleghi dei partiti della maggioranza governativa e sono oggi in grado di proporre, a nome della maggioranza stessa, alcune modifiche sia all'articolo 1 che all'articolo 2, sostitutive — mi sia consentito precisare — degli emendamenti che avevo in animo di presentare in un primo momento.

Mi è stato fatto presente, infatti, che la diminuzione dal 6 per cento (secondo la misura prevista dal testo governativo) al 4 per cento (secondo la mia primitiva proposta) avrebbe inciso notevolmente in ordine alla copertura finanziaria: cosa che, a parte ogni altra considerazione di merito, avrebbe richiesto preventivamente un apposito parere della Commissione bilancio. Per tutte queste considerazioni quindi la mia proposta attuale si limita a chiedere una riduzione più modesta e precisamente dal 6 al 5 per cento.

Un'altra modificazione mi permetto proporre al primo comma dell'articolo 2, sostituendo la prima parte del comma medesimo, con la seguente: « L'imposta sui trasferi-

menti a titolo oneroso di beni immobili e destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili... ».

Lo scopo dell'emendamento che mi riserverei di presentare in sede di discussione degli articoli, è quello di limitare il beneficio a conferimenti e trasferimenti che riguardino società a capitale misto, escludendo le società di puro capitale.

Sempre nel primo comma dopo le parole: « e successive modificazioni », proporrei di aggiungere le seguenti: « nonché sui trasferimenti degli immobili ». Questo, anche, per andare incontro ad un voto espresso dalla Commissione agricoltura che, nell'esprimere il suo parere favorevole, ha invitato la nostra Commissione ad estendere le agevolazioni non soltanto ai terreni ma a tutti gli immobili aventi destinazione agricola e alle scorte.

Inoltre, proporrei di aggiungere, dopo il secondo comma, sempre dell'articolo 2, quanto segue: « Per i conferimenti in società di terreni a destinazione agricola e relativi impianti, fabbricati, attrezzature e scorte, l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comma se il conferimento è riconosciuto utile ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Questo comma aggiuntivo ha lo scopo di legittimare il beneficio in quanto lo si sottopone preventivamente al giudizio dell'organo tecnico periferico.

Infine, ma questo esclusivamente sotto il profilo di un opportuno coordinamento, proporrei di sopprimere il primo e quarto comma, sempre dell'articolo 2, perché essi si riferiscono a leggi ormai abrogate.

Se la Commissione, come credo e spero, vorrà approvare queste modifiche che sono peraltro frutto di una attenta e approfondita valutazione della situazione, il Relatore esprime senz'altro parere favorevole all'approvazione del provvedimento nel suo complesso.

MATARRESE. Il disegno di legge al nostro esame ha una storia veramente significativa: presentato alcuni mesi fa, in aprile, con la intenzione di farlo approvare a spron battuto, ha subito alcuni rinvii, determinati soprattutto dal desiderio di discuterlo a fondo per giungere ad una formulazione che potesse veramente andare incontro alle esigenze del mondo contadino.

Noi tutti ricordiamo con quanto calore e con quanta passione il Ministro dell'agricoltura, che nella scorsa riunione ci onorò della sua presenza, ha difeso questo disegno di legge, anche se poi è stato d'accordo su un

breve rinvio, chiesto, proprio a questo scopo, dai commissari socialisti.

Da parte nostra si era chiesto un rinvio soprattutto perché si voleva abbinare la discussione di questo disegno di legge a quella di proposte di iniziativa parlamentare, vertenti su identica materia, perché riguardanti l'abolizione dell'imposta fondiaria e delle sovrainposte comunali e provinciali per i coltivatori diretti. La maggioranza, su parere del Relatore e del Governo, è stata di avviso contrario perché una delle due proposte a cui mi riferisco non è stata ancora assegnata, mentre l'altra — la proposta Sereni-Avolio — verterebbe su una materia più complessa, la abolizione di sovrimeposte locali, la quale farebbe sorgere grossi problemi ai comuni, spingendoli a cercare il modo di far ricadere lo stesso peso sullo stesso soggetto. Ma come potrebbero, i comuni e le province, inventare una tassa per far ricadere sullo stesso soggetto lo stesso peso? Soltanto il Parlamento può trovare un nuovo cespite. Perciò, noi rimaniamo fermi sulla nostra tesi che l'abbinamento sarebbe stato possibile.

Entrando nel merito del disegno di legge, c'è da rilevare che esso si propone di ridurre, in pratica, a circa 5 miliardi l'introito annuale dello Stato derivante dall'imposta sui terreni che attualmente ammonta a 8 miliardi: la proposta testé annunciata dal Relatore, che modifica una sua precedente proposta, porta al 5 per cento l'imposta di reddito dominicale imponibile. Da un calcolo sommario, i proprietari risparmierebbero 200 lire ad ettaro all'anno di tassa sui terreni coltivati la cui estensione è di circa 20 milioni di ettari. Questa è la sostanza dell'articolo 1 del provvedimento. Valeva la pena di presentare un simile provvedimento? A chi e a che cosa serve? Il provvedimento non ha una ragione economica, in quanto le 200 lire medie che un agricoltore viene a risparmiare non costituiscono un aiuto; e non ha neppure, io credo, una ragione di natura psicologica, perché a nessun incentivo può dar luogo, né ad un aumento di fiducia da parte dei proprietari dei terreni.

Noi non vediamo per quale ragione sia stato presentato al Parlamento un simile disegno di legge, quando noi sappiamo che da diverse legislature e da diverse parti politiche ben altri provvedimenti sono stati presentati; e si è trattato di provvedimenti, richiesti dai contadini e utili all'agricoltura, i quali non sono stati nemmeno discussi. Anche in questa legislatura, come ho già accennato, sono state presentate una proposta

di legge da parte dell'onorevole Bonomi ed altri e un'altra proposta di legge da parte degli onorevoli Sereni ed Avolio.

Ecco perché abbiamo insistito fin dall'inizio sull'opportunità di non discutere questa legge la quale, se fosse approvata nei termini prospettati, rappresenterebbe una beffa per i contadini e lederebbe il prestigio del Parlamento e del Governo, perché certamente i giornali illustrerebbero la reale portata del provvedimento. Che cosa rappresenta questo beneficio per i coltivatori diretti che si sono visti arrivare cartelle che aumentano, si dice, di 40 miliardi, in un solo anno, i contributi di previdenza e di assistenza che devono pagare? I contadini diranno che il Governo prende 40 miliardi da una parte e dall'altra ne regala 4. E ciò servirà ad accentuare il distacco, sempre più pericoloso, fra l'opinione pubblica e gli organi dello Stato, tra il paese reale ed il paese legale.

Quindi, il provvedimento non è giustificato né da motivi economici né da motivi politici; anzi, si ha l'aggravante che si introduce nella nostra legislazione, per la prima volta, il principio di una esenzione fiscale che finora era stata riservata solo a categorie speciali e per circostanze speciali. Perciò, il disegno di legge, nonché quantitativamente inefficiente, è anche pericoloso per la qualità, perché introduce in questa materia il principio dell'uguaglianza che in economia è assurdo, perché non significa niente togliere il peso in ugual misura al ricco e al povero.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la relazione governativa che accompagna il disegno di legge si diffonde a spiegare che i trasferimenti a titolo oneroso della terra, sia verso persone fisiche e sia verso società, vogliono andare incontro ad una tendenza del mercato di capitali nell'agricoltura; altre parti, invece, si lamentano del contrario. Basta sentire le discussioni che si stanno svolgendo in Aula sui patti agrari. Comunque, la predetta relazione afferma che bisogna agevolare questa tendenza, perché l'apporto di capitali sarebbe riservato a migliorare e a trasformare in meglio la nostra agricoltura. Invece, la relazione orale svolta dal collega Bima mi pare che peggiori le cose, in quanto queste agevolazioni non si subordinano a precise disposizioni sulla volontà di valorizzazione agraria. Se ho ben capito, nella relazione orale si disse di rinunciare a tutto questo!

PRESIDENTE. Per la verità, onorevole Matarrese, la relazione orale non ha affermato quanto ora lei sta sostenendo.

MATARRESE. Nelle precedenti sedute l'onorevole Relatore affermò che si trattava di un congegno ferruginoso e che di conseguenza difficilmente sarebbe stato possibile eseguire un controllo. Ma noi non possiamo rinunciare a questo congegno anche se ciò dovrà richiedere un controllo.

Intanto facciamo rilevare in questa sede che per la prima volta queste esenzioni vengono concesse anche ai non contadini. Finora le leggi in materia stabilivano esenzioni da 5 a 8 anni per gli assegnatari delle leggi di riforma a beneficio esclusivo dei coltivatori diretti; con questo provvedimento esse sono estese a chiunque acquisti terreno e dimostri di fare opera di valorizzazione agraria del resto non meglio identificata dall'Ispettorato agrario, agevolazioni in ogni caso più consistenti di quelle che si concedono con l'articolo 1.

Per questi motivi noi rivolgiamo ancora una volta un appello alla maggioranza ed al Governo perché in questa materia si abbia finalmente il coraggio di affrontare il problema nella sua sostanza. Sulla agricoltura italiana e sui contadini pesano troppi balzelli che non sono quelli della fondiaria o degli enti locali, ma soprattutto quelli della mutua che cominciano a diventare il peso più ossessivo per milioni di lavoratori della terra. Tutta questa materia deve essere quindi rivista nell'ambito della famosa e sempre promessa e mai attuata riforma tributaria.

In una precedente seduta l'onorevole ministro Ferrari Aggradi ha dichiarato di aver sudato le famose sette camicie per strappare ai suoi colleghi di gabinetto questo provvedimento. Se oggi fosse stato presente l'onorevole Ministro, gli avremmo detto che la sua espressione non ci pare confacente alla importanza del settore di cui egli è responsabile, perché l'espressione suddetta dipinge questa nostra agricoltura come una povera diseredata costretta con grande fatica a strappare i tre miliardi di cui ha immediato bisogno.

Ma se le cose stanno così, ci domandiamo in che mani siamo caduti! Altro che di tre miliardi essa ha bisogno: è necessario adottare per essa quei provvedimenti rivendicati da tutti i contadini di ogni tendenza, altrimenti non si vede proprio come si potrà trovare una via di uscita alla situazione sempre più grave in cui versano oggi i contadini italiani.

Noi siamo del parere che non sia il caso di parlare di crisi generale dell'agricoltura

perché esistono diversi tipi di agricoltura. Noi intendiamo riferirci esclusivamente all'agricoltura contadina che ormai non ce la fa più a resistere e che quindi sarebbe interesse dello Stato aiutare a superare le sue difficoltà. Ma ciò non può avvenire certo con un provvedimento di questo genere che è limitato nella sua portata e che in definitiva si risolve a favore degli acquirenti di terreni, che magari saranno adibiti per la costruzione di ville per le vacanze e non certo per venire incontro alle esigenze dell'agricoltura. Per questi motivi siamo nettamente contrari a questo provvedimento.

Per concludere riteniamo che, pur riservandoci di presentare alcuni emendamenti nella sede propria, a nostro avviso è il caso di accantonare questo provvedimento, che in modo inefficiente e beffardo intende risolvere il problema e che in definitiva si rivelerà come motivo di sfiducia verso i poteri costituiti, e di dare invece mano coraggiosamente ad una riforma del sistema tributario che possa sollevare veramente le sorti dell'agricoltura contadina del nostro Paese.

TROMBETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io penso che effettivamente una discussione congiunta di questo disegno di legge con le altre due proposte di iniziativa parlamentare avrebbe giovato al complesso di provvedimenti e di incentivazioni sui quali si è creata nell'ambito della agricoltura italiana una chiara attesa, e quindi mi rammarico che, contrariamente a una prassi che ha un suo fondamento tecnico oltre che di correttezza politica — voglia scusarmi l'espressione, onorevole Presidente — in questa specifica circostanza noi, sotto la capziosa ragione di voler accelerare l'iter di questo provvedimento, ne abbiamo sganciato la discussione da quella che avrebbe dovuto essere invece una discussione più compiuta su questo disegno di legge e sulle altre proposte d'iniziativa parlamentare, discussione che avrebbe potuto ispirarci per rendere molto più completo il provvedimento che ora ci accingiamo a discutere.

Voglio riferirmi ad un solo punto, quello cioè che riguarda le sovraimposte comunali e provinciali, nei confronti delle quali la relazione governativa al disegno di legge ammette che rappresentano l'aspetto più serio del problema fiscale in questo settore; fatalmente, però, con una specie di fatalismo strano, si rinuncia a risolvere o quanto meno a discutere il problema, adducendo la ragione di non sapere dove trovare la copertura per rifondere eventualmente alle amministrazioni

comunali e provinciali ciò che verrebbero a perdere, dimenticando che questo argomento è stato oggetto di ampi dibattiti all'atto della formazione del governo di centro-sinistra e di precisi impegni da parte dei partiti della maggioranza governativa. Anche il nostro partito ha affrontato il problema, sottolineando la possibilità di destinare una parte dei fondi del Piano Verde ad alleviare il sacrificio che le amministrazioni comunali e provinciali avrebbero dovuto subire in conseguenza dello sgravio completo di queste due imposte per le quali oggi noi ci limitiamo a ritoccare solo la parte relativa allo Stato e che, soprattutto per quanto riguarda l'imposta prevista nell'articolo 1, rappresenta la parte minore.

Tutto ciò dico con senso di rammarico perché ritengo che ormai siamo avviati ed impegnati in una discussione che ci porta fatalmente a rinunciare a discutere le due proposte di iniziativa parlamentare ed io dirò (pur senza voler fare un discorso globale sulle incentivazioni economiche in quanto, se lo facessi, dovrei esprimere allora concetti più generali e richiamare l'opportunità di non considerare i provvedimenti singolarmente, ma nel complesso organico delle misure da adottare a favore dell'agricoltura) che, considerando il provvedimento in sé e per sé, non possiamo che essere concordi in quanto esso effettivamente contiene alcuni elementi di incentivazione. Purtroppo tali elementi sono estremamente piccoli e modesti e con gli emendamenti proposti dall'onorevole Relatore da un lato essi diventano ancora più modesti mentre dall'altro si arricchiscono nel senso che col primo emendamento proposto si toglie l'efficacia, prevista dal testo originario, nei confronti dei trasferimenti dei terreni a società.

La prego, signor Presidente, di voler far chiarire dal Relatore la portata effettiva degli emendamenti perché dalla loro lettura non risulta affatto chiara, dato che sembrerebbe che ciò che viene escluso dall'emendamento all'articolo 1 verrebbe poi ricompreso nel comma aggiuntivo proposto all'articolo 2.

E allora, se si vuole per così dire far rientrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta, perché non dirlo chiaramente? Come capire altrimenti le ragioni per cui si è voluta una discrasia quale è quella che risulta da questo doppio emendamento?

Sempre in relazione a questo reddito dominicale, il Relatore nel proporre di passare dal 6 al 5 per cento ci ha spiegato di aver modificato la sua precedente proposta (dal 6 al 4 per cento) perché quella misura avrebbe in-

generato dubbi in ordine alla copertura finanziaria. Ora, proprio questo mi fornisce lo spunto per anticipare un'osservazione che avrei voluto fare quando la Commissione avrebbe esaminato l'articolo 3 che riguarda appunto la copertura. Secondo me l'articolo 3 contiene una anomalia, forse anche un errore che certo l'onorevole Sottosegretario vorrà chiarire. E cioè: secondo il testo dell'articolo 1 la legge dovrebbe iniziare ed avere i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 1965, mentre con l'articolo 3 ci si preoccupa di assicurare la copertura del minore gettito per il secondo semestre del 1964. Ora qui delle due una: o si è trattato di un puro e semplice errore oppure siamo di fronte a qualche diavoleria di cui non riusciamo a renderci conto.

BIMA, *Relatore*. Si tratta di due cose diverse.

PRESIDENTE. La copertura relativa al secondo semestre del 1964, si riferisce alle agevolazioni contenute nell'articolo 2.

TROMBETTA. Intanto, noto che sarebbe stato allora opportuno precisare bene la cosa per non ingenerare confusione in chi è chiamato ad applicare ed interpretare la norma, dato che vi è una decorrenza diversa per le facilitazioni previste all'articolo 2. E poi, non parlerei più di semestre: siamo già al mese di settembre e quando la legge sarà pubblicata saremo già a ottobre o novembre. Ad ogni modo questo è un punto che, secondo me, deve essere chiarito anche se si tratta più di questione formale che sostanziale.

Per quanto riguarda l'imposta sui trasferimenti nei termini proposti questa sera dal Relatore, sarei di parere contrario. Mi riservo tuttavia di meglio chiarire il mio atteggiamento o di modificarlo perché ammetto di non aver capito completamente bene alcuni particolari esposti assai succintamente dal Relatore stesso a questo proposito. La mia impressione è che, grosso modo, si toglie da una parte quello che si aggiunge da un'altra. Una frase mi ha colpito in modo particolare: « se (il conferimento) è riconosciuto utile ». Perché introdurre questo appesantimento? Mi sorge il dubbio che si giungerà ad una strana conclusione: che quando il trasferimento di un terreno è fatto fra persone l'utilità può passare in seconda linea, fermo restando che l'acquisto debba essere suffragato da una programmazione di valutazione agricola. Perché poi vincolare il beneficio ad un giudizio di utilità, per di più senza appello, da parte dell'Ispettorato agrario provinciale? Sembra quasi che di proposito si sia voluta rendere la situazione più farraginosa!

È chiaro, invece, che se vogliamo favorire lo sviluppo di un'agricoltura aziendalizzata occorre fare riferimento a società di capitali che vogliano operare nel campo agricolo, senza continuare a favorire un eccessivo e dannoso frazionamento della produzione agricola.

Vi è un altro punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. Vedere cioè se non valga la pena, così come del resto il Relatore ha timidamente prospettato nella precedente riunione, di alleggerire tutta quella serie di controlli e di prescrizioni contenuti nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2, vincolando queste agevolazioni fiscali alla programmazione, alla valutazione e al giudizio degli ispettorati provinciali nonché a numerose altre formalità. Mi rendo conto che se si approva un provvedimento per raggiungere un determinato fine è giusto che vi siano i controlli ma poi sento che dentro di me sorgono altre considerazioni negative connesse a queste procedure che per lo più vengono superate non tanto da condizioni oggettive quanto da amicizie, favoritismi, discriminazioni, ecc.

Quindi, per tutte queste considerazioni, ritengo che si possano considerare i benefici fiscali contenuti nel provvedimento come contropartita di un'azione di valorizzazione: chi fruirà del provvedimento se la vedrà con il fisco, al quale dovrà dimostrare ciò che avrà fatto! Senza mettere di mezzo l'ispettorato, il quale potrebbe finire per sanzionare qualche cosa che non risponde alle finalità che si vogliono raggiungere.

ANGELINO PAOLO. L'onorevole Matarrese si è soffermato sulla esiguità del beneficio che l'articolo 1 del provvedimento arreherebbe alle aziende contadine, mettendo in rilievo che un beneficio notevole andrebbe, per contro, alle aziende capitalistiche.

Per quel che concerne l'articolo 2 (i trasferimenti a titolo oneroso), esso andrebbe certamente soltanto a vantaggio dell'impresa capitalistica, perché è noto che cosa si sta facendo in questo momento per indurre all'acquisto di terreni che vengono via via abbandonati: È in questi casi che il beneficio della riduzione dell'imposta di registro avrà un peso notevole, perché si tratta in gran parte di società, mentre le piccole aziende contadine non avranno nulla.

Mi domando pertanto, se vale la pena di approvare un provvedimento del genere, il quale servirà a dare un notevole lavoro agli uffici finanziari che già versano nella difficile situazione a tutti nota; questi uffici, infatti saranno costretti a modificare i milioni

di partite che il provvedimento riguarda, mentre non sono nemmeno in grado di svolgere le indagini necessarie per l'accertamento delle grosse evasioni.

Per l'imposta sui terreni, con l'emendamento proposto dal Relatore sappiamo che la minore entrata è di 4 miliardi di lire all'anno.

Per quanto si riferisce, invece, alla copertura del minor gettito dell'imposta di registro, essa è preventivata in 2 miliardi e mezzi al semestre, vale a dire 5 miliardi l'anno. Però, con l'emendamento che l'onorevole Bima intende introdurre, quei 5 miliardi diventerebbero parecchi e svariati miliardi in più: potrebbero essere anche 10 miliardi. Noi ci troveremo, quindi, con un minor gettito di 15 miliardi all'incirca e la copertura, come purtroppo avevamo previsto, viene reperita attingendo ai maggiori introiti derivanti dalle recenti modificazioni al regime fiscale della benzina. Io ho ancora nelle orecchie la relazione che svolse qui l'onorevole Pella e soprattutto quella che svolse in Aula; ricordo benissimo come egli affermò che avrebbe espresso parere favorevole soltanto se il gettito di quell'imposta fosse stato destinato a investimenti produttivi! Ma chi è che fa le trasformazioni e la valorizzazione agraria? È il piccolo proprietario, è il contadino! E quel che questi potevano fare lo hanno fatto. Perciò noi cozeremo contro quella che era l'ispirazione di fondo delle leggi che furono chiamate anti-congiunturali: e faremo un regalo alle grosse aziende, mentre il contadino non farà certo un grosso risparmio.

Per concludere, ripeto che non ritengo questo un provvedimento di incentivazione dell'agricoltura, bensì soltanto un po' di polvere gettata negli occhi tanto per poter dire che si è fatta una legge per l'agricoltura. Io affermo che si tratta di una legge fatta per favorire quelle società immobiliari che speculano sui terreni e sui poderi abbandonati.

SERVELO. Avrei fatto a meno di prendere la parola, perché da quando sono al Parlamento ho ripetuto per anni ed anni, parlando al deserto, che l'agricoltura era e rimane la base fondamentale dell'economia italiana e che quindi non bisognava trascurarla, come è stato fatto, né esercitare su di essa una serie di esperimenti che l'avrebbero messa completamente al verde e che nessun provvedimento sarebbe stato poi capace di rimediare una situazione completamente compromessa.

E avrei rinunciato a prendere la parola, perché mi sembra quasi pleonastico discutere di fronte ad un Governo che affronta proble-

mi così grossi, come quelli dell'agricoltura italiana, o attraverso impostazioni e schematismi di carattere demagogico, come quelli che presiedono all'attuale dibattito di fronte all'Assemblea, o con provvedimenti che sono soltanto dei pannicelli caldi, come l'attuale.

Ma poiché ho sentito ripetere alcune frasi di carattere più che altro demagogico, da parte di qualche oratore, dirò personalmente a nome del mio Gruppo che questo provvedimento non ci trova contrari.

In fondo è uno dei tanti provvedimenti che si potrebbero invocare per risolvere qualche aspetto particolare della grave, globale crisi dell'agricoltura italiana. Ben venga anche questo. Non sembra gran che, perché il problema è di ben altre dimensioni tanto che l'esonazione dovrebbe essere totale per lo meno in riferimento ad alcune grandi regioni italiane, dove l'agricoltura se non è già morta, lo sarà fra breve. Una dimostrazione l'abbiamo nella drammatica situazione in cui si è venuta a trovare la bilancia dei pagamenti per l'importazione dei prodotti agricoli.

Questo provvedimento non va a favore dei latifondisti o degli speculatori immobiliari perché, se così fosse, la legge non verrebbe applicata essendo le modeste incentivazioni stabilite dal provvedimento condizionate al fatto che si dimostri di voler fare opera di valorizzazione; e qualora questa opera di valorizzazione non fosse dimostrata, scatterebbero altri provvedimenti limitativi che, inciderebbero, dal punto di vista fiscale, sulla tendenza alla così detta speculazione.

Quindi il punto fondamentale è che si tratta di un provvedimento indubbiamente a se stante che nella relazione si tenta di inquadrare in una visione più ampia, in una riforma tributaria del nostro Paese sempre più necessaria e che invece mai viene.

Per questi motivi ritengo che si tratti di un provvedimento inadeguato che non potrà risolvere, neppure modestamente, i problemi dell'agricoltura italiana; tuttavia prendiamolo così com'è anche perché risponde alle effettive capacità di questo Governo che non è in grado di risolvere nessun problema né dell'industria, né del commercio, né dell'agricoltura italiana, per la sua stessa composizione e per la contraddittorietà degli indirizzi che lo caratterizzano. Esso non può che emanare provvedimenti di questo genere, mentre i problemi politici e sociali italiani vanno sempre più aggravandosi.

SCRICCIOLLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la critica che è stata mossa dagli oratori che sono intervenuti su questo di-

segno di legge che non sarebbe il toccasana per l'agricoltura ci potrebbe trovare consenzienti se non fosse che lo stesso Governo proponente non considera affatto che esso sia il toccasana della nostra agricoltura. Noi nella precedente seduta, nel corso della quale si giunse al rinvio della discussione del disegno di legge, osservavamo che esso si collocava nel contesto degli accordi governativi relativamente a quella parte di essi in cui affermava che sarebbero stati disposti sgravi fiscali a favore dei lavoratori agricoli che, in seguito alla fissazione dei nuovi rapporti di mezzadria, avrebbero avuto decurtato il loro reddito.

Osservavamo, non senza rilievo, che il disegno di legge, a nostro avviso, contiene aspetti positivi perché va oltre la lettera dei sopra ricordati accordi governativi, in quanto non si limita alla partita del dare o dell'avere, ma prende in considerazione per lo meno gli aspetti di una certa dinamica in atto nella nostra agricoltura, di cui il Governo non può che preoccuparsi.

Ora, quando noi nelle sedute precedenti abbiamo insistito per un approfondimento del testo nell'ambito della maggioranza di Governo, lo abbiamo fatto perché ci sembrava che il testo del disegno di legge, specialmente nell'articolo 2, si venisse a collocare in una posizione che era o pareva che fosse in contraddizione con l'indirizzo di fondo della politica di questo Governo circa le questioni che riguardano la struttura della nostra agricoltura e facevamo riferimento, allora come anche oggi, in modo particolare al disegno di legge che è in discussione in Aula in questo momento, disegno di legge il quale si propone il superamento della mezzadria, stimolando una dinamica per cui la proprietà coltivata dovrebbe passare ai diretti coltivatori o, come che sia, a loro cooperative.

Ora nell'articolo 2 avevamo scorto — e la discussione nell'ambito dei partiti di Governo ha consentito di correggere questo dubbio che a noi pareva avesse qualche riferimento alla realtà del testo dell'articolo 2 — l'esistenza di una contraddizione con questo indirizzo di fondo della politica di Governo, in modo particolare quando si veniva a creare un varco al passaggio di società di puro capitale del possesso della terra, fenomeno che il Parlamento sa benissimo essere stato qualche tempo fa ed essere tuttora in atto in alcune zone assai importanti del nostro Paese come quelle di pianura dell'Italia centrale.

Ora noi abbiamo, attraverso gli emendamenti concordati nell'ambito della maggioranza, avviato a questa che ci pareva una contraddizione tra l'indirizzo fondamentale della politica governativa riguardo ai problemi della strutturazione della nostra agricoltura ed il testo di questo disegno di legge, sicché noi lo troviamo positivo. Infatti con gli emendamenti concordati sarà possibile evitare quello che è, a nostro avviso, uno dei pericoli maggiori esistenti nelle zone fertili e di pianura del nostro Paese, cioè la possibilità che nel vuoto creato dall'abbandono della terra si inserissero società di puro capitale. Queste ultime, infatti, approfittando della circostanza che l'ente di sviluppo — di cui si sta discutendo in Aula e che dovrà essere uno dei protagonisti della ricomposizione fondiaria, dello sviluppo e della trasformazione della nostra agricoltura — non è ancora costituito e che quando lo sarà si troverà ancora in fase di rodaggio e quindi con possibilità inadeguata di intervento e di sostegno della proprietà diretta coltivatrice e delle cooperative di coltivatori diretti, finirebbero con l'assorbire fatalmente la piccola proprietà coltivatrice. Preoccupazione, questa, che è nel fondo del nostro pensiero, preoccupazione che è in fondo al pensiero anche della stessa Democrazia cristiana per quella parte che almeno si occupa in modo particolare dei problemi dell'agricoltura (la « bonomiana » è particolarmente interessata che fenomeni di questa natura non si producano), per cui oggi noi consideriamo il testo del disegno di legge meritevole della nostra approvazione.

Io, così per pure cenno, ma sorvolando e senza entrare nel merito, devo dire che certamente nella legislazione che riguarda la nostra agricoltura esistono molti punti contraddittori tra loro ed esistono anche perché sono la risultanza di una valutazione del problema della nostra agricoltura che, diciamo ce lo francamente, nessuno oggi ha compiuto a sufficienza perché nessuno di noi ha la ricetta magica per risolverlo in maniera definitiva.

L'agricoltura è in crisi in Italia e in tutti i paesi del mondo per una o per l'altra ragione: per problemi strutturali da noi, per problemi di altra natura negli altri paesi. E poiché ho parlato di aspetti contraddittori della legislazione per l'agricoltura devo accennare alla esistenza di una legge varata nel 1963 con la quale, per esempio, si concedevano addirittura esenzioni sul reddito dominicale a favore dei fondi rustici non coltivati, legge la cui sopravvivenza, se anche

non ha rilevanza sul piano, strettamente finanziario, come abbiamo constatato in questi ultimi tempi, determina una contraddizione con l'indirizzo di una politica di valorizzazione del terreno in agricoltura, contraddizione di cui il Parlamento dovrà tenere conto in avvenire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei tentare, molto rapidamente, di riportare l'esame di questo provvedimento nei suoi limiti reali dicendo chiaramente e preventivamente che siamo tutti d'accordo nel ritenere che non si tratta di un grandissimo provvedimento, con il quale si possano risolvere tutti i problemi che gravano sull'agricoltura.

Aggiungo a questo proposito che l'osservazione più pertinente mi sembra sia stata fatta dal collega Scricciolo poco fa, quando ha richiamato la vostra attenzione sinceramente, onestamente — mi sia consentito dirlo — sul fine dichiarato di questo disegno di legge, come attuazione di un accordo di governo che prevedeva un alleggerimento degli oneri fiscali sulla proprietà in relazione agli spostamenti esistenti — che per via di altri provvedimenti ben più incisivi ed importanti si vanno attuando — tra la remunerazione del capitale e del lavoro.

Questo fine è dichiarato a tutte lettere, del resto, anche nella relazione che accompagna il disegno di legge. Mi consentano perciò i colleghi dell'estrema sinistra di dire che pare strano che siano proprio essi a lamentarsi dell'esiguità di questo alleggerimento fiscale: tutto al più mi sarei aspettato un atteggiamento opposto.

MATARRESE. Abbiamo presentato un emendamento con il quale si chiarisce ogni cosa: noi chiediamo la soppressione totale e non da oggi ma almeno da dieci anni a questa parte.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Quello è un altro problema. Nell'ambito del provvedimento al nostro esame potrei aggiungere un altro facile argomento polemico se non si trattasse di cosa troppo ovvia e di frase fatta e cioè che non è il caso di trascurare il bene per guardare soltanto al meglio.

Ma a parte ciò, come ha rilevato il collega Scricciolo, questo provvedimento, pur avendo dichiarato il suo scopo va in pratica al di là degli obiettivi oggettivi che si ripromette di raggiungere in quanto costituisce una incen-

tivazione, sia pure modesta, verso altre direzioni che dovrebbero trovarci tutti d'accordo.

Detto questo da un punto di vista generale, vorrei aggiungere qualche altra breve considerazione in ordine alle proposte di modificazioni fatte dal Relatore, a nome della maggioranza. Le modifiche proposte all'articolo 1 mi sembra che non abbisognino di ulteriori illustrazioni: si tratta di ridurre la percentuale dal 6 a 5 per cento e su di essa non mi dichiaro contrario; circa, poi, l'articolo 2 mi sembra utile sottolineare che in partenza era prevista la riduzione dell'imposta di registro anche per i conferimenti in società.

Il collega Scricciolo ha già illustrato il significato della nuova proposta nel senso che si sopprime il beneficio per i conferimenti in società per i motivi già detti e che non starò qui a ripetere. Peraltro, in concomitanza con questa decisione di esclusione dal beneficio dei conferimenti in società è sorto in noi il dubbio che potesse essere utile il beneficio per i conferimenti in società quando (con questo rispondo all'onorevole Trombetta) questi conferimenti fossero fatti a scopo di riordinamento e ricomposizione fondiaria anche perché un provvedimento molto importante in questo settore è attualmente all'esame del Parlamento.

Quindi ci è sembrato che, sia pure nei limiti modesti entro cui possa operare questo provvedimento, incentivare il conferimento in società esclusivamente a scopo di riordinamento e ricomposizione fondiaria fosse utile ed opportuno. È inutile che si dilunghi in esemplificazioni perché è del tutto evidente che uno dei modi di riordinare e ricomporre la produzione fondiaria è proprio quello di agevolare questi conferimenti in società per consentire la permanenza, sia pure attraverso la forma azionaria, del piccolo proprietario, del proprietario di una piccola quota, che altrimenti andrebbe incontro agli inconvenienti a tutti noti della dispersione e della frammentazione fondiaria.

L'ultima modificazione proposta riguarda le scorte. Non credo però che per chiarire questo punto sia necessario spendere molte parole: è chiaro che anche nell'ipotesi configurata dall'articolo 2 circa il trasferimento di un immobile a destinazione agricola quasi sempre vi è nel trasferimento una parte di scorte che non vengono in genere trasferite attribuendo ad esse un prezzo globale. Se non si fosse chiarito che anche per le scorte vale la riduzione dell'imposta di registro sarebbe potuta nascere una complicazione per

gli uffici che avrebbero dovuto distinguere tra prezzo globale e prezzo relativo alle scorte.

Quindi, soltanto a scopo di semplicità e praticità abbiamo inteso chiarire la effettiva portata della norma.

La soppressione del terzo comma significa che si è voluto escludere la sanzione della decadenza dei benefici nel decennio nel caso di rivendita dell'immobile; e questo per due ragioni: una di sostanza e una di praticità. Di sostanza, perché, considerata la rapidità della dinamica attuale di tutte le attività umane, e quindi anche dell'agricoltura, non è detto che nel giro di dieci anni non possa verificarsi l'opportunità di ulteriori miglioramenti e valorizzazioni in una certa azienda agricola, per cui non si debba prevedere che si possa ripetere, nel giro di dieci anni, l'opportunità di un trasferimento a scopo di miglioramento e di valorizzazione agricola.

L'altra ragione, di praticità, consiste nell'evitare che gli uffici fossero aggravati da un compito di investigazione e indagine che indubbiamente comporterebbe inutili complicazioni.

Detto questo, mi pare di aver dato tutti i necessari chiarimenti e comunque sono a disposizione della Commissione per ogni altra precisazione che ritenesse di dover chiedere.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo le delucidazioni date dal Sottosegretario Camangi, che rappresenta il Ministero che ha proposto il disegno di legge, non ho molto da aggiungere, se non che il Ministero delle finanze ha accettato le finalità che il disegno di legge si propone. Il provvedimento si può dividere in due parti, la prima delle quali riguarda, con l'emendamento proposto, la riduzione a metà del reddito dominicale, misura che coglie la generalità della proprietà, nel senso che chiunque sia soggetto a reddito dominicale gode della riduzione dell'imposta a metà. Dal punto di vista del principio, è un grosso passo in avanti; in via di fatto, la relazione informa che il gettito dell'imposta fondiaria è stato, negli ultimi 3 anni, di 7 miliardi e mezzo: quindi, la riduzione a metà comporta il dimezzamento di questa cifra. Noi facciamo un calcolo approssimativo, perché l'imposta che si riscuote non basta a pagare il servizio che si fa per mantenere il gettito dell'imposta stessa: è un servizio che, per le semplici finalità erariali, si potrebbe anche abolire, ma costituisce il supporto di tante altre imposte che cadono negli interessi degli enti locali e pertanto non può essere sostituito improvvisamente finché

non si realizza la possibilità di operare diversamente. Perciò, riteniamo che al di sotto di questa riduzione sia impossibile andare.

L'articolo 2 introduce una forma di incentivazione che si sviluppa se e in quanto i fenomeni previsti dallo stesso articolo si andranno a verificare. In ipotesi astratta, ma da ritenersi sufficientemente vicina alla realtà, l'imposta di registro potrebbe dare un gettito di un miliardo e 800 milioni di lire: in caso di approvazione dell'articolo 2 nel testo proposto dal Relatore si avrebbe un minore gettito di un miliardo e mezzo di lire venendosi a ridurre l'imposta dal 7,50 all'1 per cento. E una riduzione del 6,50 per cento; cioè si mantiene un'imposta ridotta ad un termine minimo dell'1 per cento, rispetto alla quale, in questa materia, c'è un solo precedente che sta al di sotto, ed è l'imposta fissa di registro per la formazione della piccola proprietà contadina, che è dello 0,60 per cento. Ora mi pare che una certa distinzione, anche concettuale, di importanza in certe imposte fisse deve pure permanere; e questo mi pare il minimo che si possa richiedere sia sotto l'aspetto giuridico che sotto l'aspetto economico.

Con questo vorrei pregare i colleghi di volersi fermare a questo punto senza arrivare all'abolizione completa, perché pare al Ministero delle finanze, che si raccomanda alla compressione responsabile dei colleghi, che si è fatto tutto quello che oggi si poteva fare.

L'onorevole Camangi è nel giusto quando dice che si può anche andare alla ricerca dell'ottimo, ma che mai come in questo caso è valida l'affermazione che l'ottimo è nemico del bene.

È stato presentato dagli onorevoli Matarrese ed altri un emendamento per esonerare dall'imposta i proprietari coltivatori diretti, che, anche per ragioni tecniche, non posso accettare, perché non è possibile introdurre un criterio di diversificazione quando esistono circa 12 milioni di partite. Una diversificazione nel pagamento di questa tipica imposta reale, con una temperanza soggettiva nei riguardi dei proprietari, metterebbe gli uffici finanziari in condizione di non poter lavorare. Purtroppo siamo schiavi di un sistema di imposte reali il quale conosce solo numeri e partite, ma non conosce persone e professioni di queste persone. Quindi, anche per ragioni tecniche, il Ministero delle finanze deve pregare la Commissione di respingere qualsiasi emendamento che volesse introdurre un principio di questo genere, non suscetti-

bile di essere applicato. Con queste considerazioni, non posso che riproporre la preghiera, che accomuna a quella presentata dal Ministero della agricoltura, di approvare il provvedimento.

Circa la decorrenza è chiaro che essa, per l'articolo 1, non può essere che dal 1° gennaio 1965, perché è un'imposta che, se avesse la decorrenza al momento dell'approvazione della legge, comporterebbe una restituzione dell'imposta pagata, mentre invece l'articolo 2 è un articolo che ha efficacia dal momento della pubblicazione della legge. Devo aggiungere che la somma di 2 miliardi e 500 milioni è stata calcolata forfettariamente in relazione all'eventuale numero di movimenti possibili. La cifra è stata calcolata con una certa larghezza per cui se alla fine non spenderemo interamente i 2 miliardi e mezzo ovviamente la parte non utilizzata diventerà una economia.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Con effetto dal 1° gennaio 1965 l'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è dovuta nella misura di lire 6 per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile ».

L'onorevole Relatore propone all'articolo 1 il seguente emendamento: *sostituire le parole*: « La imposta è dovuta nella misura di lire 6 per ogni cento lire... » *con le altre*: « L'imposta è dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire... ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Relatore.

(È approvato).

L'onorevole Matarrese ed altri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1:

« L'imposta non è dovuta da parte dei proprietari coltivatori diretti definiti tali dalla legge sulla piccola proprietà contadina ».

MATARRESE. Vorrei dare una breve spiegazione dell'emendamento presentato. Innanzitutto devo dire che la sua accettazione non comporterebbe un aumento di difficoltà burocratiche per l'accertamento oppure un costo eccessivo perché, ai fini dell'applicazione della legge sulla proprietà contadina,

loro mi insegnano che sono già definiti i criteri relativi. Io ritengo che questa dovrebbe essere una legge che potrebbe avviarci all'obbiettivo che dovrà poi essere raggiunto cioè quello dell'abolizione della imposta fondiaria per i coltivatori diretti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per la verità, onorevole Matarrese avevo previsto sin dalla apertura della discussione generale questa sua obiezione alla quale non ho voluto rispondere anticipatamente perché desideravo che maturasse.

Poiché lei ha ritenuto opportuno farla, rispondo subito. È vero che quando si chiede l'estensione del regime previsto dalle leggi sulla piccola proprietà contadina, quelle cioè emanate nel 1948 e nel 1961, prevale un concetto che è legato alla capacità lavorativa del manuale e del suo nucleo familiare nella zona. Ma è proprio il fenomeno diverso che si ha in materia di trasferimento che induce a non tener conto di questa situazione. D'altra parte nella pratica spetta al contadino che vuole acquistare un pezzo di terra manifestare, all'atto della compravendita, la propria situazione, in forza della quale, avendo rilevanza la figura del soggetto medesimo della compravendita, è facile per il fisco, anche sulla base della certificazione del competente ufficio dell'agricoltura, applicare la riduzione stabilita. In questo caso, invece non è possibile. Infatti qui ci troviamo di fronte ad un catasto con 16 milioni di particelle che sono pubblicate nei modi a tutti noti, cioè noi non sappiamo un bel niente dei requisiti e delle condizioni soggettive del proprietario. Basta considerare che nessuno si fida della pura e semplice dichiarazione del catasto, ma perché si possa essere sicuri dell'avvenuta operazione, è necessaria la dichiarazione del richiedente. Quindi ci troviamo di fronte ad una vera e propria revisione del catasto ed alla necessità di dover seguire continuamente le modificazioni che avvengono. Si tratta cioè di una vera e propria difficoltà tecnico-amministrativa praticamente impossibile a risolversi.

MATARRESE. Ma questo è un fatto che potrebbe essere risolto una volta per sempre.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo questa ribadita osservazione ed in considerazione del fatto che non c'è nessuna corrispondenza analogica tra gli accertamenti che si dispongono in tema di piccola proprietà contadina e l'imposta relativa al reddito dominicale, prego la Commissione di voler respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Matarrese di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Dopo l'emendamento prima approvato, l'articolo 1 risulta così formulato:

« Con effetto dal 1° gennaio 1965 l'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile ».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso e sui conferimenti in società di terreni a destinazione agricola o di diritti immobiliari su tali terreni, di cui agli articoli 1 e 81, lettera c) ed a quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura di lire 1 per ogni cento lire di valore, quando l'acquirente intende compiere sul terreno opere di valorizzazione agraria approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Se l'acquirente non esegue le opere in un termine, non superiore a tre anni, stabilito dallo stesso Ispettorato provinciale, sarà tenuto a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria e una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Le stesse sanzioni si applicano a carico dell'acquirente che muti la destinazione del terreno agricolo o lo rivenda prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria l'acquirente deve produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di valorizzazione agraria e si indichi il termine entro cui lo scopo deve essere conseguito. Trascorso tale termine, l'acquirente deve dimostrare, mediante altro certificato del predetto Ispettorato, che furono eseguite le opere di valorizzazione cui l'atto si riferiva. In mancanza di tale giustificazione si applicheranno l'imposta e la soprattassa prevista dal secondo comma.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e all'articolo 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491 ».

L'onorevole Relatore propone di *sostituire all'inizio del primo comma le parole*: « L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso e su conferimenti in società di terreni a destinazione agricola o di diritti immobiliari su tali terreni... » *con le seguenti*: « L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili... ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Relatore testé letto.

(È approvato).

Sempre al primo comma dell'articolo 2 l'onorevole Relatore propone di *inserire dopo le parole*: « e successive modificazioni » *le seguenti*: « nonché sui trasferimenti delle scorte effettuati unitamente al trasferimento dell'immobile... ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Relatore propone inoltre di inserire, tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 2, il seguente comma aggiuntivo: « Per i conferimenti in società di terreni a destinazione agricola e relativi impianti, fabbricati, attrezzature e scorte l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comma, se il conferimento è riconosciuto utile ai fini del riordinamento e della ricomposizione del Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TROMBETTA. Vorrei pregare i colleghi di considerare, al terzo comma, se non ritengano eccessivo il congelamento per dieci anni, che rischia di svalutare il terreno nel caso in cui i fini agricoli si dimostrino non più utili. Propongo di ridurre il termine a cinque anni.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Esprimo parere contrario al punto di vista del collega Trombetta: il beneficio viene concesso in vista di una valorizzazione agricola che non può essere di breve momento ma deve avere una certa consistenza, la cui valutazione non può avvenire nel giro di pochi anni.

D'altra parte è evidente che il cambiamento di destinazione implica una valorizzazione di altro genere che farebbe cadere lo

scopo cui tende la concessione di questo beneficio. Per essere più espliciti: se il terreno diviene un'area industriale è giusto che vengano restituiti i benefici ottenuti soltanto in vista di una utilizzazione agricola del terreno stesso.

BIMA, *Relatore*. Ho notato che la legislazione sulla proprietà contadina (io dico per armonia legislativa) commina la decadenza dei benefici fiscali nel caso di rivendita del fondo o di cessazione della coltivazione entro il termine di cinque anni dall'acquisto. Pur senza voler proporre un emendamento formale mi sembrerebbe logico adeguarsi a quella norma.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ciò riguarda la piccola proprietà contadina. È un'altra cosa.

TROMBETTA. Ad ogni modo, mantengo la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta tendente a ridurre a cinque anni il termine di dieci anni previsto nel terzo comma dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Dopo le modifiche approvate l'articolo 2, nel suo complesso, rimane così formulato:

« L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili, di cui agli articoli 1 e 81, lettera c) ed a quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonché sui trasferimenti delle scorte effettuati unitamente al trasferimento dell'immobile, è dovuta nella misura di lire 1 per ogni cento lire di valore, quando l'acquirente intende compiere sul terreno opere di valorizzazione agraria approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Se l'acquirente non esegue le opere in un termine, non superiore a tre anni, stabilito dallo stesso Ispettorato provinciale, sarà tenuto a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria e una sopratassa pari al doppio di tale imposta.

Per i conferimenti in società di terreni a destinazione agricola e relativi impianti, fabbricati, attrezzature e scorte l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comma, se il conferimento è riconosciuto utile ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le stesse sanzioni si applicano a carico dell'acquirente che muti la destinazione del

terreno agricolo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria l'acquirente deve produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di valorizzazione agraria e si indichi il termine entro cui lo scopo deve essere conseguito. Trascorso tale termine, l'acquirente deve dimostrare, mediante altro certificato del predetto Ispettorato, che furono eseguite le opere di valorizzazione cui l'atto si riferiva. In mancanza di tale giustificazione si applicheranno l'imposta e la sopratassa prevista dal secondo comma.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e all'articolo 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1965, prevista in lire 2 miliardi e 500 milioni, sarà compensata con corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per auto-trazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Zugno e Castellucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera discutendo il disegno di legge n. 1284 riguardante provvedimenti tributari per l'agricoltura invita il Governo ad attuare la "personalizzazione" delle imposte fondiarie in modo che i coltivatori diretti interessati possano godere della esenzione per i redditi minimi come riconosciuto ormai a tutte le altre categorie di contribuenti ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo accetto l'ordine del giorno come raccomandazione nel senso di porre allo studio il problema.

ZUGNO. D'accordo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Provvedimenti tributari per l'agricoltura » (1284):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	22
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Bassi Aldo, Bertinelli, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Minio, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Terranova Raffaele, Trombetta, Turnaturi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 18,30.

IL DIRETTORE**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI****Dott. ANTONIO MACCANICO****TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**